196. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 4869

Disegno di legge di conversione (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) **n. 2418:**

(Articolo unico) 4817

(Modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione) 4817

(Articoli del relativo decreto-legge) 4820

(Emendamenti) 4827

(Ordini del giorno) 4828

Disegno di legge di conversione n. 2438:

(Articolo unico) 4831

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 4831

(Articoli del relativo decreto-legge) 4836

(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) 4845

(Ordini del giorno) 4866

Missioni valevoli nella seduta del 14 giugno 1995 4869

Proposte di legge:

(Adesione di deputati) 4869

(Annunzio) 4869

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 118, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) *(2418).*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 dicembre 1994, n. 690, e 18 febbraio 1995, n. 38.

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO ED ACCETTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, lettera d), *le parole:* « , storici ed artistici » *sono sostituite dalle seguenti:* « , storici, artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun modo derogare »;

al comma 4, le parole: « dagli articoli 2 e 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 2 ».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Conferenza di servizi*) »;

al comma 1, le parole: « conferenza dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, »; *il secondo e il terzo periodo sono soppressi; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'approvazione delle opere da parte della conferenza è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni »;

al comma 3, le parole: « e territoriali » *sono sostituite dalle seguenti:* « , architettonici e paesaggistici »;

al comma 5, le parole: « qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata » *sono soppresse.*

All'articolo 3:

al comma 4, dopo le parole: « delle imprese » *sono inserite le seguenti:* « e delle società ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « Ministero dei lavori pubblici, » *sono inserite le seguenti:* « un rappresentante del Ministero dell'ambiente, ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « degli interventi » *è inserita la seguente:* « locali »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il programma è approvato entro il 30 giugno 1995 »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il commissario straordinario include nel programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 1996 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996 »;

al comma 5, la parola: « specifico » *è soppressa;*

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 8:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Conferenze di servizi*) »;

al comma 1, le parole: « ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: « conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi di cui al comma 1 ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – (*Disposizione finanziaria*). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994, di lire 13 miliardi per l'anno 1995 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2. Alla quota dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 10 miliardi per il 1995, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

All'articolo 10:

al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: « Il concorso finanziario » *è inserita la seguente:* « complessivo »;

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 5 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le funzioni di coordinamento ed alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, con riferimento allo svolgimento delle procedure e all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione, sono svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro all'uopo delegato, al quale spettano altresì i compiti di cui ai successivi articoli del presente decreto »;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 2, la parola: « prevedibili » *è soppressa* e le parole: « comitato di coordinamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro all'uopo delegato »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni e gli enti comunque interessati alla manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa, senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Programma degli interventi e sua realizzazione)*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro all'uopo delegato, approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro all'uopo delegato, apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza di servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La conferenza di servizi può essere convocata anche per la realizzazione delle opere necessarie a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali allo svolgimento dei giochi.

3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Alla conferenza partecipano il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro all'uopo delegato, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro all'uopo delegato, include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegato. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure stabiliti dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni

proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale;

b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici e degli utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 alla direttiva 85/377/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

9. Le opere approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro all'uopo delegato sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato; esse devono essere concluse entro il 30 aprile 1997. Si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro all'uopo delegato provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*. Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari ».

All'articolo 13:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 8 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

ARTICOLO 1.

(Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997).

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'ese-

cuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

b) realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.

3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

ARTICOLO 2.

(Conferenza dei servizi).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. L'approvazione assunta all'unanimità, come risultante da apposito verbale della conferenza, debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il verbale costituisce approvazione dell'opera anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonché le altre amministrazioni o enti interessati.

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990 qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 3.

(Interventi).

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 24 del Monginevro;

b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;

c) viabilità Oulx-Cesana (strada statale n. 24).

2. Subordinamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sentita la regione Piemonte, possono essere realizzate, applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:

a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;

b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 23 del Sestriere;

c) viabilità Sestriere-Cesana;

d) viabilità Cesana-Claviere (strada statale n. 24);

e) attraversamento della parte italiana di Claviere (strada statale n. 24);

f) collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla A32;

g) completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.

3. Le opere di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono realizzate dall'ANAS mediante appalti affidati a licitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, dello stesso decreto e a valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2, lettera *a)*, limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettere *f)* e *g)*, sono affidate in concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le proprie disponibilità in conto competenza o in conto residui, ovvero sono affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.

4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

6. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purché le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale della viabilità di grande comu-

nicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della regione Piemonte.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

ARTICOLO 4.

(Ambito della normativa).

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino facenti parte delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano.

ARTICOLO 5.

(Incompatibilità e funzioni).

1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

ARTICOLO 6.

(Comitato di consulenza).

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del comitato organizzatore dei Campionati, il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 7.

(Programma degli interventi).

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

a) l'organizzazione dei Campionati;

b) le attrezzature e gli impianti sportivi;

c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;

d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

e) il potenziamento della ricettività;

f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;

g) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati;

h) la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per i Campionati.

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;

b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;

c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;

d) ove necessario, i princìpi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e della avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale.

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha interesse specifico può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

6. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.

ARTICOLO 8.

(Conferenze dei servizi).

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal commissario straordinario entro lo stesso termine di cui al comma 1 e ad essa partecipano i sindaci dei comuni, nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

ARTICOLO 9.

(Disposizione finanziaria).

1. Per le esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alla connessa organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

CAPO III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI

ARTICOLO 10.

(Svolgimento e organizzazione).

1. Il concorso finanziario dello Stato alle esigenze connesse allo svolgimento dei

Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di Bari nell'anno 1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, è rappresentato da:

a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 12;

b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 15 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di un comitato di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, di seguito denominato comitato di coordinamento, nominato con proprio decreto, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, coordina le iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione.

3. Il comitato di coordinamento è assistito da una apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera *b)*.

ARTICOLO 11.

(Comitato organizzatore locale).

1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle prevedibili spese da sostenere, che è approvato dal comitato di coordinamento; utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. Il presidente del comitato organizzatore locale a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per la approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione gratuitamente degli enti locali, qualora li richiedano, ovvero del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

ARTICOLO 12.

(Programma degli interventi e sua realizzazione).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, sulla

base delle proposte pervenute nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il comitato di coordinamento apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il comitato di coordinamento include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegate. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure disciplinati dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale, anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;

b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici ed utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opporture modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

9. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*. Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.

ARTICOLO 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 18 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: 10 miliardi *con le seguenti:* 15 miliardi.

9. 1.

Malan.

ART. 10.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* 3 miliardi *con le seguenti:* 3 milioni.

10. 1.

Molgora, Bonafini, Roscia.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* 10 miliardi *con le seguenti:* 10 milioni.

10. 2.

Bonafini, Molgora, Roscia.

ART. 12.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

12. 1.

Bonafini, Molgora.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* venti giorni.

12. 2.

Bonafini, Molgora.

Sopprimere il comma 5.

12. 3.

Lenti, Nardini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: anche infrastrutturale.

12. 4.

Lenti, Nardini.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari (A.C. 2418-B):

considerando valido l'impianto finanziario proposto dal Governo in relazione al concorso statale da destinare alle attività organizzative e gestionali necessarie per lo svolgimento dei Giochi medesimi;

preso atto della necessità di procedere comunque alla conversione del provvedimento, giunto alla sua terza reiterazione, al fine di consentire la piena operatività delle disposizioni recate in esso nonostante la decurtazione dei fondi inizialmente previsti nel testo del decreto-legge per quanto riguarda l'esercizio 1997,

impegna il Governo

a voler ripristinare nell'ambito di altro provvedimento la dotazione finanziaria complessiva per il 1997, stabilita in lire 15 miliardi, somma assolutamente necessaria per garantire il livello minimo di operatività per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo.

9/2418-B/1. Tatarella, Marengo, Mastrangelo, Capitaneo, Barbieri, Spagnoletti-Zeuli, Olivieri, Amoruso, Petrelli, Gissi, Pitzalis.

La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari (A.C. 2418-B):

considerate le modifiche introdotte dal Senato che riducono di 10 miliardi gli stanziamenti per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, aumentando contestualmente i finanziamenti per i Mondiali di sci del Sestriere;

preso atto della necessità di procedere comunque alla conversione del provvedimento, giunto alla sua terza reiterazione, al fine di consentire la piena operatività delle disposizioni recate in esso

impegna il Governo

a voler operare perché le somme aggiuntive destinate ai Mondiali di sci del Sestriere siano utilizzate per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, con esclusione delle lettere *a)* ed *e)*.

9/2418-B/2. Turroni, Scalia, Solaroli, Formenti, Cherio, Aimone Prina, Scanu.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 132, RECANTE DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA (2438)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, e 25 febbraio 1995, n. 48.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: " 17 novembre 1994 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 1994 " »;

al comma 4, al primo e al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 1998 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio 1997 »; *e al secondo periodo le parole:* « 31 dicembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 1996 »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 giugno 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe previgenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996, ove non diversamente deliberato in sede competente, si applicano comunque le tariffe massime di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 19 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 »;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: « e sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 giugno 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe previgenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996, ove non diversamente deliberato in sede competente, si applicano comunque le tariffe massime di cui agli articoli 44, 45, 47 e 49 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 giugno 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe previgenti già approvate dai competenti organi comunali »;

il comma 10 è soppresso;

al comma 16, al primo e al secondo periodo, le parole: « per il primo pagamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i primi tre periodi di pagamento »;

al comma 17, al primo periodo, le parole: « all'anno 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al triennio 1995-1997 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 19-*bis*. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: " ai conferimenti dell'azienda ", sono inserite le seguenti: " ovvero di rami di essa ";

19-*ter*. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. *(Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990)*. 1. I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 possono, entro la data del 30 giugno 1995, regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994.

2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1990 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera c), *le parole:* « è inserito il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono inseriti i seguenti »; *e alla medesima lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

« 5-*quater*. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994 ».

All'articolo 3:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Centri autorizzati di assistenza fiscale »;

al comma 1, al capoverso 1, all'alinea, dopo la parola: « assistenza » *è inserita la seguente:* « fiscale »;

al comma 1, al capoverso 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Lo statuto dei centri deve prevedere il collegio sindacale »;

al comma 1, al capoverso 4, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il visto è apposto da un responsabile iscritto nel-

l'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti, dei consulenti del lavoro, per quanto di loro competenza, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, ovvero, su richiesta dell'utente, da un professionista con pari requisiti, da lui indicato »; *e, al quinto periodo, le parole:* « e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni » *sono soppresse;*

al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: « consulenti del lavoro » *sono inserite le seguenti:* « e i consulenti tributari iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli camerali dei periti e degli esperti, che si intendono chiusi, nonché i consulenti tributari non iscritti nei predetti ruoli a causa della inesistenza di tali ruoli presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso di partita IVA con codice di attività 7412C e precedenti analoghe classificazioni da almeno sette anni alla data del 27 dicembre 1994, »; *dopo le parole:* « presente articolo » *sono inserite le seguenti:* « , anche su dichiarazioni predisposte sulla base di contabilità tenuta dal contribuente o da terzi per suo conto »; *e le parole:* « del comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei commi 5 e 13-*bis* »;

al comma 1, al capoverso 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, criteri e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché le relative modalità di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria ».

All'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'aliquota può essere inferiore al 4 per mille, ma comunque non inferiore al 2 per mille, nei comuni ove il numero degli immobili adibiti a prima abitazione da soggetti proprietari residenti è inferiore al 30 per cento del totale degli immobili abitativi. Ai fini dell'invarianza di gettito, i comuni che hanno deliberato un'aliquota ridotta inferiore al 4 per mille possono deliberare per gli immobili diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma un'aliquota fino al 7 per mille, ovvero fino all'8 per mille per straordinarie esigenze di bilancio ».

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7 – *(Recupero del flusso monetario in zona di confine).*— 1. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando il regolare svolgimento della concorrenza, ed in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993, l'importo delle accise sulla vendita delle benzine è determinato in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei medesimi prodotti nella Repubblica di Slovenia per quanto attiene il venduto ai soggetti residenti nella regione più vicina al confine di Stato.

2. Resta inalterata la tabella A per la zona franca di Gorizia di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni.

3. L'accisa ridotta di cui al comma 1 è graduata in quattro fasce in modo tale che nella fascia prima il prezzo dei carburanti risulti inferiore di lire 20 rispetto a quello venduto oltre confine, e nelle successive tre il prezzo risulti superiore a quello della prima fascia rispettivamente di lire 70, 250 e 480; in ogni caso, l'accisa applicata non può essere superiore a quella ordinaria. I comuni sono assegnati alle fasce secondo la tabella A allegata al presente decreto, in ragione della distanza dal confine di Stato.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede all'istituzione di un osservatorio permanente destinato, al termine di ogni anno solare, ad individuare la misura delle accise differenziate nel rispetto dell'invarianza del gettito conseguito nel 1994 e parametrato ai maggiori introiti derivanti dalle accise nella regione Friuli-Venezia Giulia per carburanti e tabacchi, nonché dall'applicazione del comma 7, rispetto a quelli conseguiti in ciascun anno precedente.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto dei risultati dell'osservatorio permanente di cui al comma 3, qualora disponibili:

a) l'esatto ammontare delle accise di cui al comma 3 arrotondato alle 5 lire superiori;

b) il quantitativo complessivo di benzine destinato al regime differenziato calcolato in maniera tale da coprire l'intero fabbisogno del territorio di destinazione;

c) l'organizzazione elettromagnetica di gestione delle accise differenziate e la sua tempistica, a sostituzione e integrazione della gestione cartacea dei regimi vigenti, che persistono invariati;

d) i sistemi di controllo basati sulla targa del veicolo, su uno speciale contrassegno, e sull'identità del conducente e dei suoi familiari conviventi;

e) la disciplina e l'applicabilità delle sanzioni di lire un milione più il doppio dell'accisa differenziata all'indebito fruitore in caso di abusi e violazioni e, in caso di rifornimenti ad accisa differenziata a veicoli non abilitati, anche di lire cinquecentomila al gestore dell'impianto.

5. Mediante le medesime procedure previste per la sua emanazione, il decreto di cui al comma 4 può essere successivamente modificato, esclusivamente per gli argomenti ivi specificati, nei seguenti casi:

a) in seguito a variazione del prezzo di vendita di benzine nella Repubblica di Slovenia può essere corrispondentemente variata l'accisa calcolata ai sensi del comma 3;

b) in seguito a ricalcolo o aggiornamento dei dati dei quantitativi consumati, il contingente di carburante assoggettato ad aliquota differenziata può essere variato al fine di adeguarlo al fabbisogno regionale.

6. Ai fini dell'applicazione del regime di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i comuni della provincia di Udine beneficiari dell'agevolazione sono quelli compresi nell'allegato A all'accordo reso esecutivo con legge 5 marzo 1985, n. 129.

7. Ai fini della deducibilità dal reddito professionale e d'impresa dei consumi di benzine effettuati dai soggetti beneficiari del regime differenziato di cui al presente articolo, relativamente ai rifornimenti effettuati sul territorio di applicazione deve essere allegata alla carta carburanti anche la documentazione prodotta dagli strumenti elettronici di gestione delle accise differenziate.

8. Limitatamente ai soggetti residenti nel territorio della regione in cui trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, l'accisa sulla vendita del gas di petrolio liquefatto per autotrazione viene applicata nella misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale ».

Al decreto-legge è allegata la seguente tabella:

« TABELLA A
(articolo 7, comma 3).

FASCIA PRIMA

Provincia di Gorizia:

comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio,

Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Provincia di Trieste:

comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Provincia di Udine:

comuni di: Attimis, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Manzano, Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarvisio, Torreano.

FASCIA SECONDA

Provincia di Udine:

comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bicinicco, Buia, Buttrio, Campoformido, Campolongo al Torre, Cassacco, Cervignano del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Dogna, Fiumicello, Gemona del Friuli, Gonars, Lestizza, Magnano in Riviera, Martignacco, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Resiutta, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Venzone, Villa Vicentina, Visco.

FASCIA TERZA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Arzene, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vito d'Asio.

Provincia di Udine:

comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Codroipo, Comeglians, Coseano, Dignano, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Latisana, Lauco, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Majano, Marano Lagunare, Moreto di Tomba, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Paluzza, Paularo, Pocenia, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Teor, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Varmo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

FASCIA QUARTA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro, Zoppola ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini e disposizioni conseguenti).

1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 30 giugno 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonché quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-*quinquies*. Per gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*quinquies* sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

2. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

3. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1998. Fino al 31 dicembre 1997 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. ».

5. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

7. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscos-

sione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

8. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: « costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili ».

9. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 30 giugno 1995.

10. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

12. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole « di norma » sono soppresse.

13. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

nonché agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 31 luglio 1995.

14. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

15. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.

16. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

17. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente all'anno 1995, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

18. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

19. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

« *1*. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995. ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo

15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo. »;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« *5-ter*. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. ».

2. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli

autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione. ».

3. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.

5. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.

6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno 1995 e 3,7 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7 miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Centri autorizzati di assistenza).

1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)*, se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono costituire i centri previa delega della propria associazione nazionale.

3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra gli utenti e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero delle finanze, che statuiscano in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti al centro.

4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata anche in ordine alla deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il centro può, altresì, rilasciare il visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono obbligo di contabilità. Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformità formale.

5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità formale e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì, inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20

maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima del termine per la presentazione dei supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli elementi si riferiscono.

6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si applicano le disposizioni del comma 5.

7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarità formali che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria, nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso. ».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1995. A decorrere dal medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

ARTICOLO 4.

(Determinazione dell'aliquota ICI).

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: « 31 maggio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1995 ».

ARTICOLO 5.

(Impignorabilità delle entrate tributarie).

1. Le somme derivanti dal pagamento di tributi detenute per conto del Ministero delle finanze, da banche, concessionari del servizio di riscossione dei tributi, uffici postali, sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e uffici finanziari non sono soggette a pignoramento, né ad atti di sequestro a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

ARTICOLO 6.

(Energia elettrica impiegata negli opifici industriali).

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione.

ARTICOLO 7.

(Recupero flusso monetario in zona di confine).

1. Il regime previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella *A*, allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è rideterminato secondo quanto previsto nel presente articolo, in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993 e si estende all'intero territorio della regione in cui trova applicazione, limitatamente ai soli soggetti residenti.

2. Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti all'interno della Repubblica di Slovenia, sono graduate in ragione di quattro fasce geografiche e tengono conto delle diverse distanze dal confine di Stato.

3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della con-

correnza, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le fasce geografiche di cui al comma 2, il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.

ARTICOLO 8.

(Scarti di emissione).

1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.

2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1 difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

ARTICOLO 9.

(Fondi previdenziali).

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'abrogazione ivi prescritta non si applica alle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche o l'impiego di pubblici dipendenti a favore del Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze e del Fondo di assistenza per i finanzieri.

ARTICOLO 10.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentesi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da

emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 giugno 1995 *con le seguenti:* a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 1. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Sigona, Tascone.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 4.

Dopo le parole: primo periodo, *aggiungere le seguenti:* e dal comma 9.

0. 1. 4. 1. Governo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dal comma 8, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 1996.

1. 4. Caveri, Brugger, Zeller.

Al comma 5, sostituire le parole: è fissato al 28 aprile 1995 *con le seguenti:* è fissato al 30 giugno 1995.

1. 5. Jannone, Valducci, Conte, Prestigiacomo.

Al comma 6, sostituire le parole da: aventi scadenza *fino a:* 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* possono essere rinnovati.

*** 1. 9.** Jannone, Paleari, Valducci, Conte, Prestigiacomo.

Al comma 6, sostituire le parole da: aventi scadenza *fino a:* 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* possono essere rinnovati.

*** 1. 10.** Malvezzi.

Al comma 6, sostituire la parola: rinnovati *con la seguente:* prorogati.

**** 1. 6.** Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Turci, Brunale, Vannoni, Bonfietti.

Al comma 6, sostituire la parola: rinnovati *con la seguente:* prorogati.

**** 1. 7.** Jannone, Prestigiacomo.

Al comma 6, sostituire la parola: rinnovati *con la seguente:* prorogati.

** **1. 8.**

Pace, Barra, Bono.

Sopprimere il comma 6-bis.

1. 11.

Governo.

Sostituire il comma 6-bis *con il seguente:*

6-*bis*. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe vigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

1. 28. Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Turci, Brunale, Vannoni, Bonfietti.

Al comma 7, sostituire le parole da: aventi scadenza *fino a:* 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* possono essere rinnovati.

* **1. 12.** Jannone, Paleari, Valducci, Conte, Prestigiacomo.

Al comma 7, sostituire le parole da: aventi scadenza *fino a:* 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* possono essere prorogati.

* **1. 13.**

Malvezzi.

Sostituire il comma 7-bis *con il seguente:*

7-*bis*. I comuni e le province che adottano il regolamento e le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche entro il 31 luglio 1995, dispongono la riscossione sulla base di dette tariffe anche degli importi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, senza applicazione di soprattassa ed interessi.

1. 14.

Governo.

Sostituire il comma 7-bis *con il seguente:*

7-*bis*. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe vigenti di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

1. 29. Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Turci, Brunale, Vannoni, Bonfietti.

Al comma 8, lettera b), *capoverso 1*-bis), *aggiungere, in fine, le parole:* ; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni.

1. 39.

Pinza, Castellani.

Al comma 8, lettera b), *capoverso 1*-bis), *dopo le parole:* l'identità delle persone fisiche, *inserire le seguenti:* o delle società di capitale quotate in almeno due borse valori dell'Unione europea.

1. 15.

Pinza, Castellani.

Sostituire il comma 9-bis *con il seguente:*

9-*bis*. Il regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, adottato dai comuni entro

il 31 luglio 1995, ha effetto dal 1° gennaio 1995, salva diversa previsione in conformità con le norme vigenti.

1. 17.

Governo.

Sostituire il comma 9-bis *con il seguente:*

9-*bis*. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe vigenti di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

1. 30. Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Turci, Brunale, Vannoni, Bonfietti.

Dopo il comma 9-bis *inserire il seguente:*

9-*ter*. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

1. 16.

Governo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1995.

1. 18.

Lucchese.

Sopprimere il comma 17.

1. 19. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Tascone, Gasparri.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: al triennio 1995-1997 *con le seguenti:* all'anno 1995.

1. 20. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Tascone.

Dopo il comma 19-ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. Sulle imposte dovute a seguito di accertamento con adesione per anni pregressi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994 n. 656, non sono dovuti interessi per tardivo versamento dei tributi così definiti.

1. 21. Jannone, Valducci, Conte, Prestigiacomo.

Dopo il comma 19-ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. Il comma 1 dell'articolo 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'articolo 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera *b)*, del medesimo articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ».

1. 23.

Trinca.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. Rientrano nelle cosiddette operazioni a premio quelle iniziative di vendita promozionale che comportano la partecipazione del consumatore attraverso il pagamento di un contributo in denaro e, la raccolta dei bollini per l'acquisizione del bene oggetto della promozione. L'ammontare del contributo richiesto dal consumatore non potrà in ogni caso essere superiore al costo, debitamente documentato, al netto dell'IVA, pagato dal venditore che effettua la promozione.

1. 25. Sigona.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, le parole: « e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque potrà essere protratta fino alla data di effettivo pagamento dei crediti vantati dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo ».

1. 22. Jannone, Conte, Valducci, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. Al comma 9 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono aggiunte, in fine, le parole: « nei confronti delle società che non deliberano lo scioglimento entro il 31 marzo 1995 ».

1. 27. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Tascone.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. Con specifica variazione del bilancio annuale di previsione o con la manovra di assestamento dello stesso bilancio, da approvare entro il termine ultimo del 30 novembre dell'anno di riferimento, gli enti locali, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, possono finanziare le riduzioni previste con l'avanzo di amministrazione dell'esercizio relativo all'anno precedente, per la parte non derivante dai residui perenti.

1. 33. Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Bonfietti, Brunale, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. Il termine per la concessione di mutui ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1994, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 458, è prorogato al 31 dicembre 1995.

1. 31. Campatelli, Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Bonfietti, Brunale, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il termine di cui al primo comma è fissato al 31 dicembre del nono anno successivo nei casi in cui il soggetto accertato sia stato destinatario di somme finalizzate a scopi illeciti.

Il termine di cui al secondo comma è fissato al 31 dicembre del decimo anno

successivo, nei casi in cui il soggetto accertato sia stato destinatario di somme finalizzate a scopi illeciti ».

1. 24.

Giovanni Pace.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.

1. 26.

Sigona.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. La riscossione dei tributi comunali e provinciali in vigore può essere effettuata, a seguito di apposita deliberazione di giunta, con versamenti diretti tramite il servizio postale, rispettivamente alla tesoreria comunale e provinciale. La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

1. 37. Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Bonfietti, Brunale, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti coincide con l'effettiva erogazione delle somme. La presente disposizione ha effetto immediato e si applica anche ai contratti già perfezionati. I contratti di mutui degli enti locali non ancora ammortizzati sono oggetto di rinegoziazione e di nuova stipulazione al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al 30 aprile 1995 maggiorato di un punto. La nuova stipulazione, nel caso in cui risulti più favorevole agli enti locali, deve avvenire entro il 30 giugno 1995.

1. 32. Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Bonfietti, Brunale, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 144, è soppresso.

1. 36. Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Bonfietti, Brunale, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. Gli enti locali nella manovra di assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio relativo all'anno 1995, in deroga alle disposizioni contenute all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, possono finanziare le riduzioni previste con l'avanzo di amministrazione dell'esercizio dell'anno 1994, per la parte non derivante dai residui passivi perenti.

1. 34. Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Bonfietti, Brunale, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 19-*ter, *aggiungere il seguente:*

19-*quater*. Le disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1994, n. 720, e successive modificazioni, si applicano per quanto riguarda gli enti locali limitatamente ai contributi, ai trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato.

1. 35. Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Bonfietti, Brunale, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 19-*quater, *aggiungere il seguente:*

19-*quinquies*. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19-*bis*, al comma 1, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 »;

b) all'articolo 21, al comma 3, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 »;

c) all'articolo 22, al comma 11, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 ».

1. 38.

Iannone, Valducci, Conte.

ART. 1-*bis*.

Al comma 1, sostituire le parole: entro la data del 30 giugno 1995 *con le seguenti:* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. 1. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Sigona, Tascone.

Al comma 1, dopo le parole: adempimenti tributari, *inserire le seguenti:* contributi, previdenziali ed assistenziali.

1-bis. 2.

Sigona.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo spettano anche se le istanze non siano corredate dal certificato di residenza storico alla data del 13 dicembre 1990, sempre che il requisito all'epoca sussistesse e possa documentarsi a semplice richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

1-bis. 3.

Sigona.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, non è da considerarsi indispensabile la presentazione della istanza corredata dal certificato di residenza, sempre che sussistesse all'epoca il requisito, da documentarsi a semplice richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

1-bis. 4. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Sigona, Tascone.

*Dopo l'articolo 1-*bis, *inserire il seguente:*

ART. 1-*ter*.

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di esclusione o di riduzione dell'importo dell'eccedenza richiesta a riporto a norma degli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La differenza tra l'eccedenza richiesta a riporto e quella spettante a seguito della liquidazione delle imposte effettuata ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il medesimo periodo d'imposta, viene riscossa, unitamente agli interessi e le soprattasse, con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

« La differenza tra l'eccedenza richiesta a riporto a norma degli articoli 11, comma 3, 19 comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quella spettante a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il medesimo periodo d'imposta ».

3. L'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all'intendente di finanza del suo domicilio fiscale con le modalità dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile ».

1-bis. 03.

Giovanni Pace.

*Dopo l'articolo 1-*bis *inserire il seguente:*

ART. 1-*ter*.

1. L'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« ART. 36-*bis*. – Gli Uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei seguenti dati ed elementi:

1) direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati;

2) dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute;

3) dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

4) comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti autorizzati alla riscossione dei versamenti diretti;

5) eccedenza richiesta a riporto a norma degli articoli 11, terzo comma, 19, secondo comma, 94, primo comma, e 107, terzo comma del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura risultante dalla precedente dichiarazione.

Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte anche nell'ipotesi di dati ed elementi di cui ai numeri 2), 3) e 4) del comma precedente non computati in diminuzione dell'imposta dovuta e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione delle ritenute alla fonte; correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte anche relativamente a redditi di cui non ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile, desumibili dal sistema informativo, dell'anagrafe tributaria, dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute, rilevati dallo schedario dei titoli azionari e dalle dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da altri elementi certi in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o risultanti da altri elementi comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera *c)* ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c)*;

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c)* ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni;

h) escludere o ridurre le deduzioni previste dall'articolo 120 del testo unico delle imposte dirette ai fini dell'ILOR non spettanti in tutto o in parte sulla base degli elementi presenti in dichiarazione o risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte dirette.

Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione ed ad esibire o trasmettere ricevute di versamento o altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.

1-bis. 05.

Pace.

*Dopo l'articolo 1-*bis, *inserire il seguente:*

ART. 1-*ter*.

1. Il primo ed il secondo comma, lettera *a)*, dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli Uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei seguenti dati ed elementi:

1) direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati;

2) dichiarati o comunicati all'amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute;

3) comunicati all'amministrazione finanziaria dai soggetti autorizzati alla riscossione dei versamenti diretti;

4) eccedenza richiesta a riporto a norma degli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura risultante dalla precedente dichiarazione.

Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte anche nell'ipotesi di dati ed elementi di cui ai numeri 2), 3) e 4) del comma precedente non computati in diminuzione dall'imposta dovuta e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte ».

1-bis. 02.

Giovanni Pace.

Dopo l'articolo 1-bis, *inserire il seguente:*

ART. 1-*ter*.

(Disposizioni in materia di IRPEG).

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio, anche se il bilancio non è stato approvato. Per i versamenti effettuati entro il quinto mese dalla chiusura dell'esercizio non sono dovute soprattasse; per i versamenti effettuati nel sesto mese è dovuta una soprattassa dell'1 per cento; per i versamenti effettuati nel settimo mese, termine ultimo, è dovuta una soprattassa del 2 per cento ».

b) il comma 3 è soppresso.

1-bis. 01.

Ballaman, Castellazzi.

Dopo l'articolo 1-bis, *inserire il seguente:*

ART. 1-*ter*.

1. I componenti della Commissione tributaria centrale restano in carica fino alla cessazione del funzionamento della stessa, come previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto-legislativo 21 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 69 n. 2, lettera *c)*, del decreto-legge 3 agosto 1993, n. 311, convertito dalla legge 23 ottobre 1993, n. 427, e in ogni caso non oltre il settasettesimo anno di età, in deroga all'articolo 10, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

1-bis. 04.

Barra, Bono, Colucci, Pace.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, così come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55.

2. 1. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Tascone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 2. Bono, Colucci, Giovanni Pace, Barra, Tascone.

Al comma 1, lettera b), *al capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione.

2. 3. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Tascone.

Al comma 1, lettera c), *dopo il capoverso* 5-quater, *aggiungere il seguente:*

5-*quinquies*. Il comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il seguente:

« 11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994 ».

*** 2. 9.**

Barra.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* 5-quater, *aggiungere il seguente:*

5-*quinques*. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994 ».

*** 2. 10.**

Castellani, Pinza.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. È abolito per i comuni e le province l'obbligo di emissione di fatture, salvo esplicita richiesta del cliente-utente, per l'erogazione di servizi aventi caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato, secondo il disposto dell'articolo 22, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'annotazione dei corrispettivi riscossi deve essere effettuata nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1972.

2. 7. Brunale, Turci, Agostini, Manca, Vannoni, Cennamo, Mariani, Magda Negri, Sitra.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. È abolito per i comuni e le province l'obbligo di registrazione in sospeso di imposta delle fatture di acquisto relative ad attività esenti con IVA interamente indetraibili, anche in presenza dell'opzione di cui all'aticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. 8. Brunale, Turci, Agostini, Manca, Vannoni, Cennamo, Mariani, Magda Negri, Sitra.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 48, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppressa la parola: « contestualmente ».

2. 4.

Giovanni Pace.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: « L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa eseguiti con le modalità di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Il Ministro delle finanze provvede con apposito decreto ad istituire un codice tributo destinato ad accogliere i suddetti versamenti ».

2. 5.

Giovanni Pace.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Il termine di cui al primo comma è fissato al 31 dicembre

dell'ottavo anno successivo nei casi in cui il soggetto accertato sia stato destinatario di somme ricevute a titolo illecito.

Il termine di cui al secondo comma è fissato al 31 dicembre del nono anno successivo, nei casi in cui il soggetto accertato sia stato destinatario di somme ricevute a titolo illecito ».

2. 6.

Giovanni Pace.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di contributo al Servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto, infine, il seguente comma: « I debiti risultanti dal calcolo contributivo al Servizio Sanitario Nazionale possono essere compensati con i crediti IRPEF e ILOR e viceversa ».

2. 05.

Ballaman, Molgora.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di contributo al Servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « I debiti risultanti dal calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale possono essere compensati con i crediti IRPEF e ILOR e viceversa, a patto che il credito utilizzato per la compensazione, sia maggiore del 10 per cento del debito da compensare ».

2. 06.

Ballaman, Molgora.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è soppresso. Al minor gettito derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 6856 relativo al Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

2. 01. Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini, Stroili.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Aliquota gasolio per uso agricolo).

1. L'aumento dell'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo stabilito all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, non si applica agli impieghi per lavorazioni da effettuare nelle aziende agricole condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli. Al minor gettito derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 6856 relativo al Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

2. 02. Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini, Stroili.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è soppresso;

b) al comma 9, al capoverso:

1) dopo le parole: « educative, » sono inserite le seguenti: « comprese quelle »;

2) dopo le parole: « in comunità e simili » sono inserite le seguenti: « o ovunque rese »;

3) le parole: « da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché » sono soppresse;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Al primo comma, n. 27-*ter*), dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza sociale", sono inserite le seguenti: "con personalità giuridica";

b) le parole: "nonché da cooperative e loro consorzi" sono soppresse ».

2. 03.

Lucchese, Trinca.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Rimborsi IVA).

1. Per l'estinzione dei crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento dal 1° gennaio 1996 per l'importo massimo di lire 400 miliardi, durata 10 anni, con imputazione della relativa spesa per interessi, valutata in lire 32 miliardi per il 1996 e in lire 24 miliardi per il 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, è prorogato al 30 settembre 1995.

2. 04.

Gilberti.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di IRPEF).

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « eventuali contributi pubblici destinati all'acquisto

dell'abitazione principale non incidono sulla deducibilità degli oneri del presente comma »;

b) alla lettera *f)* le parole: « non superiore a lire 2 milioni e 500 mila » sono sostituite con le seguenti: « non superiore a lire 3 milioni e 500 mila ».

2. 07. Ballaman, Fontan, Asquini, Molgora.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Jannone, Valducci, Conte, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Sigona.

Sopprimerlo.

* **3. 3.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. L'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso.

3. 4. Molgora, Ballaman.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) I commi da 1 a 8 sono soppressi;

b) al comma 20, primo periodo, dopo le parole: « Centri di assistenza fiscale » è soppresso il seguente: « anche ».

c) al comma 20, ultimo periodo, le parole: « 100 milioni » sono sostituite con le seguenti: « 200 milioni ».

3. 5. Pistone, Muzio, Garavini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Centri autorizzati di assistenza fiscale).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1995 le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

3. 6. Pistone, Muzio, Garavini.

Al comma 1, capoverso 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I centri autorizzati di assistenza fiscale costituiti

dalle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, possono apporre per i propri associati anche il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata.

3. 21.

Lucchese.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il terzo periodo.

3. 7.

Pistone, Muzio, Garavini.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il visto è apposto da un responsabile iscritto nel Registro dei revisori contabili assunto con un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Il visto può essere apposto anche da un responsabile iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

3. 24.

Valducci.

Al comma 1, capoverso 4, quarto periodo, dopo le parole: Il visto è apposto *inserire le seguenti:* « anche su dichiarazioni predisposte sulla base di contabilità tenuta dal contribuente o da terzi per suo conto sotto il diretto controllo e la responsabilità del centro di assistenza stesso ».

3. 8.

Turci.

Al comma 1, capoverso 4, quarto periodo, sostituire le parole da: assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato *fino alla fine del periodo con le seguenti:* nominato dal presidente del tribunale competente territorialmente rispetto alla sede sociale del centro.

Conseguentemente, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabilite le competenze spettanti ai responsabili di cui al comma 3 per l'attività relativa all'apposizione dei visti di conformità. Con lo stesso decreto verrà altresì costituito un Fondo di garanzia a carico dei centri da commisurarsi al fatturato onde permettere l'erogazione delle spettanze ai responsabili dell'apposizione dei visti di conformità in caso di inadempienza da parte dei centri stessi.

3. 9.

Muzio, Garavini, Pistone.

Al comma 1, capoverso 4, quinto periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni.

3. 10.

Jannone, Valducci, Conte.

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere redatte ed elaborate anche dallo stesso contribuente o da impresa o ente, prescelti dal centro di assistenza, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del centro di assistenza stesso.

3. 22.

Lucchese, Trinca.

Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo le

parole: « propri dipendenti » sono inserite le seguenti: « , o dai centri autorizzati di assistenza fiscale ».

3. 23.

Lucchese, Trinca.

Al comma 1, sostituire il capoverso 6 con il seguente: Gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei Consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente articolo; in tal caso si applicano le disposizioni del comma 5.

3. 25.

Valducci.

Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole da: e i consulenti tributari *fino a:* per suo conto *con le seguenti:* possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contributi, il visto di conformità di cui al presente articolo.

3. 20.

Canavese, Costa, Michelini.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole da: e i consulenti tributari *fino a:* alla data del 27 dicembre 1994.

*** 3. 12.** Bono, Barra, Giovanni Pace, Tascone.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole da: e i consulenti tributari *fino a:* alla data del 27 dicembre 1994.

*** 3. 13.** Jannone, Valducci, Conte, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole da: e i consulenti tributari *fino a:* alla data del 27 dicembre 1994.

*** 3. 11.**

Molgora, Ballaman.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole da: iscritti alla data del 30 settembre 1993, *fino a:* alla data del 27 dicembre 1994.

3. 14.

Sigona.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole: che si intendono chiusi.

3. 15.

Sigona.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole: a causa della inesistenza di tali ruoli presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. 16.

Sigona.

Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: da almeno sette anni *con le seguenti:* da almeno quattro anni.

3. 17.

Sigona.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale è previsto un credito d'imposta pari a lire seicentomila per i soggetti in contabilità ordinaria, e a lire quattrocentomila per i soggetti in contabilità semplificata. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto di assistenza fiscale stipulato con il centro e nella misura del 100 per cento a partire dal terzo anno in poi. Il credito viene meno in caso di accertamento definitivo di maggiore imposta dovuta sulla base della stessa dichiarazione.

3. 18. Jannone, Valducci, Conte, Prestigiacomo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 20 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono soppresse le parole: « rappresentate nel CNEL » e: « aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti od impiegati ».

3. 19. Molgora, Bonafini, Magri, Ballaman.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Interpretazione autentica).

1. I contributi in conto capitale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono da intendersi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

*** 3. 01.**

Lucchese, Trinca.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Interpretazione autentica).

1. I contributi in conto capitale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono da intendersi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

*** 3. 02.**

Jannone.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1-bis.

4. 1. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Tascone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Fino al 31 ottobre 1995 l'imposta comunale sugli immobili è sospesa nei confronti dei soggetti proprietari di immobili situati nei Comuni individuati ai sensi del DPCM 26 novembre 1994, danneggiati dall'alluvione del novembre 1994 e limitatamente agli immobili per cui sia stata presentata apposita denuncia dei danni.
2-*ter*. Fino al 31 ottobre 1995 l'imposta comunale sulle attività produttive è sospesa per le attività danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e per cui sia stata presentata apposita denuncia dei danni presso il comune o la camera dei commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

*** 4. 2.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Fino al 31 ottobre 1995 l'imposta comunale sugli immobili è sospesa nei confronti dei soggetti proprietari di immobili situati nei Comuni individuati ai sensi del DPCM 26 novembre 1994, danneggiati dall'alluvione del novembre 1994 e limitatamente agli immobili per cui sia stata presentata apposita denuncia dei danni.
2-*ter*. Fino al 31 ottobre 1995 l'imposta comunale sulle attività produttive è sospesa per le attività danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e per cui sia stata presentata apposita denuncia dei danni presso il comune o la camera dei commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

*** 4. 3.**

Malvezzi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Ravvedimento operoso per i tributi locali).

1. Per i tributi di competenza di comuni, province e regioni non riscossi me-

diante ruolo, il contribuente può porre rimedio ad eventuali omissioni o correggere errori commessi in sede di versamento del tributo o di dichiarazione mediante successivo versamento integrativo o dichiarazione integrativa.

2. Il versamento e la dichiarazione presentati a titolo integrativo devono essere effettuati su stampati conformi ai modelli utilizzabili per il versamento o la dichiarazione annuale entro il termine previsto per il versamento o la presentazione della dichiarazione annuale per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché la violazione non sia stata comunque formalmente contestata.

3. In caso di versamento integrativo o presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per il versamento o la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, le sanzioni previste per tardivo versamento dell'imposta sono ridotte di due terzi. Se il versamento integrativo o la dichiarazione integrativa, sono, rispettivamente, effettuato o presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo le sanzioni sono ridotte di un terzo.

4. 01. Manca, Cennamo, Mariani, Agostini, Turci, Brunale, Vannoni, Bonfietti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Impignorabilità delle entrate tributarie).

1. Le somme derivanti dal pagamento di tributi detenute per conto del Ministero delle finanze da banche, concessionari del servizio di riscossione dei tributi, uffici postali, sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e uffici finanziari non sono soggette a pignoramento, né ad atti di sequestro a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

4. 02. Governo.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Continua a non essere assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata nel compimento di processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

*** 6. 1.** Castellani, Pinza.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Continua a non essere assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata nel compimento di processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

*** 6. 2.** Pistone, Muzio, Garavini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Continua a non essere assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata nel compimento di processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

*** 6. 3.** Flego.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Continua a non essere assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata nel compimento di processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

*** 6. 4.** Jannone, Valducci, Conte, Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Continua a non essere assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata nel compimento di processi

industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

*** 6. 17.**

Lucchese.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Continua a non essere assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, con fornitura a tariffe di altissima utilizzazione.

6. 5. Agostini, Brunale, Vannoni, Bonfietti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Non è assoggettata *con le seguenti:* Continua a non essere assoggettata.

6. 6.

Barra.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: elettrometallurgici *inserire le seguenti:* ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

6. 7.

Barra.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con fornitura a tariffa di altissima utilizzazione.

*** 6. 8.**

Barra.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con fornitura a tariffa di altissima utilizzazione.

*** 6. 9.**

Pistone, Muzio, Garavini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con fornitura a tariffa di altissima utilizzazione.

*** 6. 10.**

Castellani, Pinza.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione.

*** 6. 11.**

Flego.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione.

*** 6. 12.** Jannone, Valducci, Conte, Prestigiacomo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione *con le seguenti:* ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

6. 18.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

6. 18. *(Testo riformulato)*

La Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché come riscaldamento in quelli elettrosiderurgici.

6. 15. Bono, Barra, Colucci, Giovanni Pace, Tascone.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: non è altresì, assoggettata alle addizionali l'energia elettrica prodotta, ad uso proprio esclusivo, da imprese che non siano fornite di misuratori o altri strumenti integratori di misura dell'energia adoperata e che abbiano corrisposto l'imposta principale sull'energia elettrica mediante un canone annuo di abbonamento ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 29 settembre 1985, n. 624, nonché dell'articolo 17 del decreto ministeriale 8 luglio 1924.

6. 16.

Barra.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1.

*** 6. 04.** Turci, Manca, Agostini, Bonfietti, Brunale, Cennamo, Mariani, Vannoni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1.

*** 6. 01.**

Barra, Bono, Giovanni Pace.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sul gas metano per combustione, relativa ai consumi effettuati dal 6 novembre 1994 al 31 marzo 1995 dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, residenti, domiciliati, aventi sede legale od operativa nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1994, è sospeso fino al 31 ottobre 1995.

**** 6. 02.**

Malvezzi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sul gas metano per combustione, relativa ai consumi effettuati dal 6 novembre 1994 al 31 marzo 1995 dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, residenti, domiciliati,

aventi sede legale od operativa nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1994, è sospeso fino al 31 ottobre 1995.

**** 6. 03.**

Muzio, Pistone, Garavini.

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nelle aree di confine della regione Veneto, indicate dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I comuni della regione Veneto appartenenti alle aree di confine indicate dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono assegnati alla fascia quarta.

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Friuli-Venezia Giulia, *inserire le seguenti:* e nelle aree di confine della regione Veneto, indicate dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

al comma 8, sopprimere le parole: della regione;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascun anno del triennio 1995-1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto per il Ministero del tesoro.

7. 1.

Devetag, Trinca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nelle aree di confine della regione Veneto, determinate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

7. 2.

Devetag, Trinca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano inalterate le norme relative alla zona franca di Gorizia ed alle agevolazini confinarie per la provincia di Trieste e parte di quella di Udine.

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), *sopprimere le parole:* , che persistono invariati.

7. 3.

Asquini.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I comuni della regione Veneto appartenenti alle aree di confine ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono assegnati alla quarta fascia.

7. 4.

Devetag, Trinca.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Sono altresì assimilati alla quarta fascia i distributori di carburanti siti nel tratto autostradale Quarto d'Altino-Latisana per la sola cessione ai soggetti beneficiari.

7. 5.

Asquini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'osservatorio, sulla base dei dati pervenuti e suddivisi per fascia, può suggerire revisioni alle accise anche in parte del territorio della regione. L'osservatorio, inoltre, è tenuto a monitorare il flusso degli autoveicoli, suddivisi per area d'origine, ai valichi confinari, al fine di

verificare se esistano i presupposti di estensione del disposto di cui al presente articolo anche al Veneto orientale.

7. 6.

Asquini, Cavaliere.

Al comma 4, lettera c), *dopo le parole:* la sua tempistica, a *inserire la seguente:* progressiva.

7. 7.

Asquini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli altri consumi effettuati dai medesimi soggetti, indipendentemente da quanto esposto sulle carte carburanti, sono deducibili dal reddito d'impresa solo se il pagamento è effettuato con strumenti che ne consentano la documentazione oggettiva.

7. 8.

Asquini.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Le cessioni di gasolio per autotrasporto, indipendentemente da quanto esposto sulle carte carburanti, sono deducibili dal reddito d'impresa solo se il pagamento è effettuato con strumenti che ne consentano la documentazione oggettiva.

7. 9.

Asquini.

Al comma 8, dopo le parole: nel territorio della regione *inserire le seguenti:* e delle aree di confine della regione Veneto, determinate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

7. 10.

Devetag, Trinca.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 2.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Fondi previdenziali).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale ».

9. 1.

Governo.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 14-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, come autenticamente interpretato dalla legge 24 maggio 1989, n. 193, è apportata la seguente modificazione: in fine, dopo le parole: « degli impiegati delle carriere speciali », è aggiunto il seguente periodo: « nonché, a domanda, al personale rivestente il profilo di « collaboratore triburario » della VII qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità, munito di diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989 ».

10. 01.

Alemanno.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative normative atte ad allineare a quella civilistica la disciplina fiscale inerente al sistema di ammortamento dei beni materiali concessi in locazione finanziaria, recata dall'articolo 67, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disponendone la deducibilità secondo quote variabili nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento;

a chiarire in sede amministrativa, secondo gli orientamenti già espressi dalla Banca d'Italia, che le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi sono da intendersi riferite anche ai crediti residui impliciti derivanti da contratti di locazione finanziaria.

(9/2438/1).

Lucchese, Trinca.

La Camera,

vista l'espressione dell'Aula che ha ritenuto opportuno rimandare ad altra sede la modifica della normativa sui centri di assistenza fiscale,

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative, anche aventi carattere d'urgenza, alla necessità di riorganizzazione della normativa in materia.

(9/2438/2) Paleari, Asquini, Trinca, Barra, Ballaman, Castellani, Manca, Pistone.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 giugno 1995.

Arata, Brunetti, Ceresa, Corleone, Di Luca, Gubert, Incorvaia, Manganelli, Occhetto, Pecoraro Scanio, Segni, Soda, Tanzarella, Valducci, Valpiana.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 giugno 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MOLGORA: « Modifica dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di estensione della distribuzione dei valori bollati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2656);

NARDONE ed altri: « Norme per la costituzione del consorzio nazionale per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale » (2657);

VINCENZO BASILE ed altri: « Istituzione del registro nazionale dei donatori di midollo osseo » (2658);

BERGAMO: « Modifica all'articolo 2935 del codice civile in materia di decorrenza della prescrizione » (2659);

BERGAMO: « Modifica all'articolo 2945 del codice civile in materia di interruzione della prescrizione » (2660);

TORTOLI ed altri: « Legge quadro sul cavallo nella campagna e nei centri ippici » (2661);

LUCCHESE: « Norme per l'incentivazione dell'economia siciliana tramite riduzione del carico fiscale gravante sui consumi energetici nell'isola » (2662).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CACCAVARI ed altri: « Norme per il riordino del settore termale » (197) *(annunziata nella seduta del 15 aprile 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato MIGNONE.

La proposta di legge MOLINARO e COLLAVINI: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (2174) *(annunziata nella seduta del 9 marzo 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato ODORIZZI.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.